

**Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose
su strada
(SDR)**

del 29 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.

² La presente ordinanza si applica:

- a. ai produttori di merci pericolose;
- b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
- c. alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose;
- d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.

Art. 2 Delimitazione con l'OSAS

Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l'esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 2001⁴ sugli addetti alla sicurezza (OSAS).

RU **2002** 4212

¹ RS **741.01**

² RS **172.010**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6535).

⁴ RS **741.622**

Art. 3 Abbreviazioni

Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. **ONC** per l'ordinanza del 13 novembre 1962⁵ sulle norme della circolazione stradale;
- b. **OSStr** per l'ordinanza del 5 settembre 1979⁶ sulla segnaletica stradale;
- c. **OAV** per l'ordinanza del 20 novembre 1959⁷ sull'assicurazione dei veicoli;
- d. **OETV** per l'ordinanza del 19 giugno 1995⁸ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. **ADR** per l'Accordo europeo del 30 settembre 1957⁹ concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;

Art. 4 Diritto internazionale

¹ Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell'ADR¹⁰ sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell'ADR sono parte integrante della presente ordinanza.

² L'Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell'ADR.¹¹

Art. 5 Eccezioni e deroghe

¹ L'appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all'ADR¹², come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.

² L'USTRA¹³ può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.

³ Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l'ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell'ADR.¹⁴

⁵ RS 741.11

⁶ RS 741.21

⁷ RS 741.31

⁸ RS 741.41

⁹ RS 0.741.621

¹⁰ RS 0.741.621

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

¹² RS 0.741.621

¹³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

Art. 6 Deroche per trasporti per conto proprio su strade pubbliche

D'intesa con l'USTRA, l'autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza – specie quelle riguardanti l'imballaggio, l'etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.

Art. 7 Spedizione della merce

¹ Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.

² Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.

³ Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all'occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.

Art. 8 Formazione dei conducenti

¹ Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.¹⁵

² La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.¹⁶

Art. 9 Istruzione dei conducenti

I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.

Art. 10 Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti

¹ Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.

² ...¹⁷

³ I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un'attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6535).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2719).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4711).

Art. 11 Carico e scarico fuori della strada pubblica

Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.

Art. 12 Riempimento e svuotamento delle cisterne

¹ Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.

² Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione. Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.

³ Sia gli speditori sia coloro che effettuano l'operazione di riempimento sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni all'atto del riempimento delle cisterne.

Art. 13 Limitazioni del traffico

¹ Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L'elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell'appendice 3 della presente ordinanza.

² I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr¹⁸) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza.¹⁹

^{2bis} Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:

- a. dall'USTRA quando si tratta di strade nazionali;
- b. dall'autorità cantonale, d'intesa con l'USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.²⁰

³ Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.

Art. 14 Assicurazione

Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell'articolo 12 capoverso 1 OAV²¹.

¹⁸ RS 741.21

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

²¹ RS 741.31

Art. 15 Iscrizione nella licenza di circolazione

La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.

Art. 16 Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

Sezione 2:**Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l'UE****Art. 17²²** Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l'UE

Le comunicazioni e la collaborazione con l'UE sono rette dall'ordinanza del 28 marzo 2007²³ sul controllo della circolazione stradale.

Art. 18²⁴ Comunicazioni a scopi statistici

I rapporti sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 2007²⁵ sul controllo della circolazione stradale.

Sezione 3: Disposizioni penali**Art. 19** Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con la multa²⁶ chiunque:

- a. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l'ordinanza non permette di trasportare;
- b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;
- d. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

²³ RS 741.013

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

²⁵ RS 741.013

²⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 20 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con la multa chiunque:

- a. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi;
- b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente.

Art. 21 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con la multa chiunque:

- a. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
- c. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all'obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all'equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
- d. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.

Art. 22 Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo

È punito con la multa chiunque:

- a. in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena;
- b. non ottempera ai controlli obbligatori.

Art. 23²⁷**Art. 24** Preminenza della disposizione penale più severa

Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

Sezione 4: Esecuzione

Art. 25 Esecuzione

¹ Le autorità cantonali assicurano l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

² Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007²⁸ sul controllo della circolazione stradale.²⁹

³ All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.³⁰

^{3bis} L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'ADR per l'immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2012³¹ sui mezzi di contenimento per merci pericolose.³²

⁴ In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)³³, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.

Art. 26 Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose

I Cantoni trasmettono all'USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.

Art. 27³⁴

Art. 28 Adattamento e istruzioni

¹ Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

² Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza.

²⁸ RS **741.013**

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2189).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6537).

³¹ RS **930.111.4**

³² Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6537).

³³ RS **741.41**

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2189).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 17 aprile 1985³⁵ concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.

² Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...³⁶

Art. 30 Disposizione transitoria

Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l'articolo 15³⁷ dell'ordinanza del 17 aprile 1985³⁸ concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d'ammissione richiesto in virtù dell'ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

³⁵ [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 1183 419].

³⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4212.

³⁷ RU 1994 3006

³⁸ [RU 1985 620]

*Appendice I*³⁹
(art. 5 cpv. 1)

Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali

Parte 1

Disposizioni generali

Capitolo 1.1

Campo d'applicazione e applicabilità

1.1.3 Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

1.1.3.1.1 Per l'applicazione della sottosezione 1.1.3.1 lettera a) ADR sono determinanti le seguenti regole:

- i. La quantità massima di merci a bordo di un'unità di trasporto non può essere superiore ai valori indicati nella tabella A.

Nella tabella sottostante, per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s'intende:

- per gli oggetti: la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;
- *per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri;
- *per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente, in litri.

³⁹ Il testo della presente appendice e relative modifiche non sono stati finora pubblicati nella RU né nella RS (vedi RU **2002** 4224, **2005** 2351, **2006** 4905, **2008** 5087, **2009** 4735, **2010** 4283, **2012** 6533). La versione consolidata dell'appendice contiene le modifiche approvate l'11 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4627).

* Modificato al 1° gen. 2015

Tabella A:

Materie od oggetti	Quantità massima ammessa per unità di trasporto
<p>Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, n° ONU 0190 Classe 3: N° ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 5.1: N° ONU 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 e 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814 e 2900 Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, a l'eccezione di quelli classificati sotto il N° ONU 2908.</p>	0
<p>Classe 1: materie da 1.1C a 1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II o III Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104, da 3111 a 3120</p>	1
<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0 o 1» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:</p> <p>Classe 1: oggetti da 1.1C a 1.1J, da 1.2C a 1.2J, da 1.3C a 1.3J, da 1.4B a 1.4S e 1.6N Classe 2: gruppi T, TC, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230 Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110 Classe 9: N° ONU 3245</p>	5
<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio II e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1 o 5» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:</p> <p>Classe 2: gruppo F, aerosol: gruppo F Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III Classe 6.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III</p>	100
<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio III e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1, 5 o 100» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:</p> <p>Klasse 2: gruppi A e O, aerosol: gruppi A e O Klasse 3: N° ONU 3473 Klasse 4.3: N° ONU 3476 Klasse 7: N° ONU da 2908 a 2911 Klasse 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Klasse 9: N° ONU 2990 e N° ONU 3072</p>	300

Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto fissate nella tabella A sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma

- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300,
- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60,
- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3 e
- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300»

non deve superare 300.

- 1.1.3.1.2** Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera b) ADR si applicano solo ai trasporti di macchinari o dispositivi, comprese le quantità di riserva di merci pericolose necessarie per il loro funzionamento, a condizione che siano utilizzati come supporti tecnici di lavoro o come apparecchiature di sorveglianza.

Non si applica questa disposizione se gli apparecchi o le quantità di merci pericolose in essi contenute rientrano nelle materie della classe 7.

- *1.1.3.1.3** Gli imballaggi elencati nella sottosezione 1.1.3.1 lettera c) ADR, inclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi di capacità superiore a 450 litri, devono essere conformi alle disposizioni concernenti l'imballaggio, i controlli, l'approvazione e la marcatura di cui ai capitoli 4 e 6 ADR.

1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità che possono essere trasportate per unità di trasporto

- a. Quando il trasporto di determinate merci pericolose in relazione alle quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR) è parzialmente esente da limitazioni, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- l'assicurazione responsabilità civile aumentata,
- le disposizioni relative alla sosta e al parcheggio della presente appendice. Vanno rispettate le limitazioni del traffico (art. 13 SDR).

- b. Esenzioni per il trasporto di container-cisterna di cantiere:

Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere, con una capacità del serbatoio massima di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, sottostà alle esenzioni di cui al 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. La

* Modificato al 1° gen. 2015

marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 dell'ADR. I veicoli destinati al loro trasporto non devono essere marcati.

In galleria, per i container-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all'obbligo di segnalazione.

***c. Documento di trasporto**

Possono essere trasportati senza documento di trasporto:

- gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoria 4 ad eccezione del N° ONU 3509;
- le bombole, piene o vuote, per apparecchi di protezione respiratoria dei servizi di soccorso e per immersione (cl. 2 N° ONU 1002, codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, codice di classificazione 1O).

d. Applicazione delle prescrizioni del capitolo 1.10 ADR alla classe 1:

Per i titolari di una autorizzazione valida di brillamento (permesso di brillamento/di utilizzazione) rilasciata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del 1.1.3.6.2 ADR.

1.1.3.6.10 Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l'ambiente acquatico possono trasportare i serbatoi vuoti, non ripuliti, che usano per il dépotage durante le operazioni delle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della SDR come segue:

a. Serbatoi e veicoli

Questi serbatoi non sono soggetti né alle prescrizioni sull'uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 né alle disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, le prove e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. Inoltre, i veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli della parte 9 ADR.

b. Etichettatura

I due lati e ogni estremità dei serbatoi devono essere muniti di etichette secondo quanto stabilito nel capitolo 5.3 ADR. Se le etichette così apposte non sono visibili all'esterno del veicolo che le trasporta, le stesse etichette devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e dietro il veicolo. Se il veicolo che le trasporta è un rimorchio, una tale etichetta va apposta aggiuntivamente sulla parte anteriore del veicolo.

* Modificato al 1° gen. 2015

c. Segnalazione arancio

Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancio senza numero d'identificazione del pericolo secondo il 5.3.2.1.1 ADR (per es.: rimorchio con serbatoio = un pannello sulla parte anteriore e uno su quella posteriore; veicolo trattore senza serbatoio = nessun pannello).

d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive

È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR e, inoltre, merci pericolose che sottostanno alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 c) ADR.

e. Formazione

Il conducente del veicolo non è soggetto alla formazione di cui alla sezione 8.2.1.

Tutte le altre prescrizioni della SDR rimangono applicabili.

1.1.3.7 **Rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici)**

1.1.3.7.1 **Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili**

In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, a condizione che un esperto autorizzato dalle autorità competenti:

- a. esamini e classifichi questi rifiuti secondo le loro proprietà pericolose, tenendo conto delle misure in caso di incidente o evento anormale. È ammessa una classificazione semplificata, qualora fossero soddisfatti i seguenti presupposti:

quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione, devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU provvisori, sulla base di quello che lo speditore conosce della materia e applicando in particolare:

- i criteri di classificazione di cui al capitolo 2.2 e
- i principi secondo 2.1.3.5.2, 2.1.3.5.3 e 2.1.3.5.4 ADR.

È necessario procedere a una classificazione che tenga in considerazione il pericolo preponderante. In questo caso è ammesso il ricorso ad una rubrica n.a.s. adatta.

- b. imballi questi rifiuti in appositi recipienti di raccolta. L'etichettatura e la marcatura dei singoli imballaggi non sono necessarie, se queste operazioni sono già state svolte per i recipienti di raccolta.
- c. impartisca le istruzioni del caso al conducente.

Nel documento di trasporto deve essere riportata la dicitura «Trasporto secondo 1.1.3.7.1 SDR». La designazione della denominazione tecnica secondo la sottosezione 3.1.2.8 ADR non è necessaria e le indicazioni

secondo 5.4.1.1.1 e) ADR si possono limitare alla quantità lorda e al numero di recipienti di raccolta.

1.1.3.7.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili

In deroga alle prescrizioni ADR, i rifiuti domestici che contengono merci pericolose e che non possono essere classificati dall'esperto secondo il 1.1.3.7.1 a), possono essere trasportati in quantità non superiore a 50 kg o l per unità di trasporto, in colli che soddisfano le esigenze di prova del gruppo di imballaggio II.

Se questi colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa le esigenze di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l.

I colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata».

Bisogna avere un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni:

- la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.7.2 SDR»;
- il nome e l'indirizzo dello o degli speditori;
- il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;
- il numero e il peso dei colli.

1.1.3.8 Riconsegna dei fuochi pirotecnici

Oss.: Per le esenzioni secondo la sottosezione 1.1.3.6 SDR/ADR è determinante la quantità riportata nel documento di trasporto anche applicando la sottosezione 1.1.3.8 SDR.

L'applicazione della presente disposizione è limitata alla riconsegna dei fuochi pirotecnici dei N° ONU 0335, 0336 e 0337 dai negozi di vendita al dettaglio ai fornitori:

- a. Come massa netta totale dei contenuti di materia esplosiva, in deroga alle disposizioni di cui al 5.4.1.2.1 a) ADR, si può riportare il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli; oppure
- b. in deroga alle prescrizioni dell'ADR, i fuochi pirotecnici in questione possono essere trasportati secondo la classificazione «N° ONU 0335». Come massa netta totale dei contenuti di materia esplosiva, in deroga alle disposizioni di cui al 5.4.1.2.1 a) ADR, per tutte le materie e gli oggetti si può riportare il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli.

Il documento di trasporto deve contenere l'indicazione «Riconsegna di fuochi pirotecnici secondo 1.1.3.8 SDR».

1.3.3 La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.

Capitolo 1.5

Deroghe

1.5.2 Consegne militari

Per le consegne militari sono applicabili le disposizioni relative ai trasporti militari su strada.

Capitolo 1.6

Misure transitorie

1.6.1.5 *Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2015 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2014.

1.6.1.21 I certificati di formazione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 possono essere utilizzati fino alla scadenza dei cinque anni di validità al posto dei certificati corrispondenti alle disposizioni del 8.2.1.10.3.

1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria

1.6.3.21 *Abrogato*

1.6.3.22 *Abrogato*

1.6.3.23 *Abrogato*

1.6.3.24 *Abrogato*

1.6.3.25 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili a sezione circolare o ellittica con un raggio di curvatura massimo non superiore a 2 m, costruiti secondo le Norme EMPA con tolleranza di 50 mm su un diametro di confronto di 1800 mm, possono ancora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015. Queste cisterne, dal 1° gennaio 2011, non possono più essere trasformate o modificate.

Tutte le altre disposizioni della SDR rimangono applicabili.

1.6.3.26 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite secondo le Norme EMPA e formate da un involucro con qualità dei materiali PE460 e da fondi con differenti qualità dei materiali che non sono conformi alle disposizioni relative agli spessori previste dal 6.8.2.1.17 al 6.8.2.1.22 ADR, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015. Queste cisterne, dal 1° gennaio 2011, non possono più essere trasformate o modificate.

Tutte le altre disposizioni della SDR rimangono applicabili.

* Modificato al 1° gen. 2015

1.6.3.27 Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto previste per il trasporto di rifiuti pericolosi speciali ai sensi della sezione 1.2.1 ADR, costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le Norme EMPA in vigore fino al 31 dicembre 1998, ma che non soddisfano le disposizioni del capitolo 6.10 ADR applicabili dal 1° gennaio 1999, possono continuare ad essere utilizzate per i trasporti nazionali. Queste attrezzature sottostanno alle prescrizioni tecniche delle Norme EMPA, eccezion fatta per le prescrizioni che riguardano gli intervalli fra i controlli periodici. Esse sono soggette alle frequenze dei controlli prescritte dalla sezione 6.10.4 ADR.

1.6.3.28 *Abrogato*

1.6.4 **Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM⁴⁰**

1.6.4.10 I container-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell'appendice B.1b⁴¹ in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5. e 6.5.5.1, ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.

1.6.5 **Veicoli**

1.6.5.7 In deroga alle osservazioni b), c), d) e g) della tabella della sezione 9.2.1 ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di frenatura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione 9.2.3.1 ADR, non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1994.

1.6.14 **Container-cisterna di cantiere**

1.6.14.1 I container-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 2013 ma che non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6.14.2 SDR concernenti il collare possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico.

I container-cisterna di cantiere dotati prima del 1° gennaio 2013 di un collare che supera di meno di 25 mm gli elementi più alti da proteggere possono continuare a essere utilizzati senza limitazioni.

I container-cisterna di cantiere sprovvisti di dispositivo tagliafiamma e presa di terra, costruiti prima del 1° gennaio 2013, possono essere utilizzati fino al prossimo esame periodico anche per carburante diesel di cui alle disposizioni speciali 640K e 640L (punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$).

⁴⁰ CGEM: Container per gas a elementi multipli

⁴¹ SDR, nella versione del 1° mag. 1985

Capitolo 1.10

Disposizioni concernenti la security

- 1.10.2.4** La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.10 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.

Parte 3

Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti

Capitolo 3.3

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti

- 363** L'esenzione si applica solo ai macchinari e dispositivi che sottostanno alla legge federale del 12 giugno 2009⁴² sulla sicurezza dei prodotti.

Parte 4

Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

Capitolo 4.1

Utilizzazione di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e di grandi imballaggi

- 4.1.1** Disposizioni generali relative all'imballo di merci pericolose diverse da quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi, compresi i IBC o i grandi imballaggi.

- 4.1.1.17** Gli imballaggi, i IBC e i grandi imballaggi menzionati alla sottosezione 4.1.1.17 ADR, non sono ammessi.

Se le merci pericolose sono importate in imballaggi secondo la sottosezione 4.1.1.17 ADR, il loro trasporto fino all'utente finale è ammesso senza modifiche.

- 4.1.1.19** **Trasporto di imballaggi cominciati**

Nel caso di trasporti a cui fa riferimento la sottosezione 7.5.2.2, nota a piè di pagina a) dell'ADR, le materie esplosive ammesse per le loro proprietà esplosive secondo l'ordinanza del 27 novembre 2000⁴³ sugli esplosivi (OEspl), che si trovano in imballaggi cominciati, devono essere trasportate in recipienti chiusi secondo l'allegato 11.2 della precitata ordinanza. I recipienti devono essere omologati in base al capitolo 6.1 ADR e autorizzati per il trasporto di questi esplosivi. Le prescrizioni del 2.2.1.1.6, nota 3 ADR, devono essere rispettate.

⁴² RS 930.11

⁴³ RS 941.411

4.1.4 Lista delle istruzioni d'imballaggio

4.1.4.1 Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso degli imballaggi (salvo i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa [IBC] e i grandi imballaggi)

P 200	Istruzione d'imballaggio	P 200
C. Esami periodici		
(9)	i) *Abrogato	
	ii) I recipienti per i gas dei codici di classificazione 1A e 1O utilizzati dai sommozzatori devono essere sottoposti ogni due anni e mezzo a un'ispezione visiva e ogni cinque anni a un esame periodico completo.	

Capitolo 4.2 Uso delle cisterne mobili

Le cisterne e i container per gas a elementi multipli (CGEM) menzionati nella nota 2 del capitolo 4.2 ADR non sono ammessi.

*Capitolo 4.8 Uso dei container-cisterna di cantiere

*4.8.1 Uso

Nei container-cisterna di cantiere può essere trasportato soltanto carburante diesel (UN 1202).

*4.8.2 Volume utile

Il volume utile massimo indicato del 95 % della capacità non può essere superato, anche quando non è raggiunto il grado di riempimento ammesso di cui alla sottosezione 4.3.2.2 ADR.

Parte 5

Abrogata

* Modificato al 1° gen. 2015

Parte 6**Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne****Capitolo 6.8****Abrogato***Capitolo 6.10****Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del tipo, ai controlli e alla marcatura delle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto****6.10.1 In generale****6.10.1.2 Campo di applicazione**

6.10.1.2.2 Le Norme tecniche del 31 ottobre 1989 del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Norme EMPA) per cisterne operanti sotto vuoto si applicano solo ai serbatoi d'aspirazione e di mandata costruiti prima del 31 dicembre 1998.

6.10.4.1 Le cisterne operanti sotto vuoto secondo il punto 6.10.1.2.2 della presente appendice sono sottoposte alle frequenze di controlli periodici previsti alla sezione 6.10.4 ADR.

Capitolo 6.14**Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo e controlli dei container-cisterna di cantiere**

- Nota
1. Per i contenitori intermedi alla rinfusa (IBC), vedere capitolo 6.5; per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7; per le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna e casse mobili cisterna, i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM), vedere capitolo 6.8; per le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre, vedere capitolo 6.9.
 2. Il presente capitolo si applica alle cisterne fisse o ai container-cisterna.

* Modificato al 1° gen. 2015

6.14.1 In generale

6.14.1.1 Definizioni

Container-cisterna di cantiere: Contenitori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato.

Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come container-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR.

I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna).

***Volume utile:** Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente.

Nota – Una cisterna che soddisfa integralmente le disposizioni del capitolo 6.8 ADR non è considerata come «contenitore-cisterna di cantiere».

– La marcatura avviene secondo il capitolo 5.3 ADR.

6.14.1.2 *Campo di applicazione

Le disposizioni delle sezioni da 6.14.2–6.14.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai container-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione delle sezioni 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernenti i controlli non distruttivi, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.5.2.

6.14.2 *Costruzione

*6.14.2.1 Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore

Le cisterne interne con un volume utile non superiore a 2000 litri devono essere costruite in acciaio con uno spessore di almeno 3 mm, quelle con volume utile superiore a 2000 litri, con uno spessore in acciaio di almeno 5 mm. Sono consentiti anche spessori di parete equivalenti secondo la formula prevista al 6.8.2.1.18 ADR; tuttavia, per gli acciai inox austenitici lo spessore minimo delle cisterne interne deve essere di 2,5 mm fino a 2000 litri di volume utile e 4 mm oltre 2000 litri di volume utile.

Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono soddisfare i medesimi requisiti di spessore di parete delle cisterne interne.

*6.14.2.2 Dispositivi di protezione

I container-cisterna di cantiere devono essere dotati di un collare o una

* Modificato al 1° gen. 2015

protezione simile che superi di almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere. Nei container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 2000 litri il collare deve essere costruito in acciaio con uno spessore di almeno 4 mm. Qualora il volume utile del container-cisterna di cantiere sia superiore a 2000 litri, l'acciaio deve essere spesso almeno 5 mm.

***6.14.2.3 Realizzazione delle saldature**

Tutti i cordoni di saldatura devono essere saldati su entrambi i lati. In caso di container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 1000 litri, è tuttavia consentito un cordone di saldatura su un solo lato (esterno) per congiungere il tetto con le pareti laterali del container.

La lunghezza del cordone di saldatura del collare deve essere almeno pari alla lunghezza totale di quest'ultimo; è ammessa la saldatura su un solo lato o in posizione sfalsata.

Non è consentito saldare manicotti e raccordi in ghisa malleabile.

***6.14.2.4 Ulteriori requisiti**

I container-cisterna di cantiere devono essere costruiti in modo tale da poter sempre resistere a una pressione di prova di 0,5 bar.

Devono inoltre essere rispettati i requisiti posti dalla legislazione sulla protezione delle acque in relazione alla costruzione e dotazione degli impianti prismatici di stoccaggio in acciaio.

6.14.3 *Abrogato*

6.14.4 *Esami e ispezioni

Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3.

La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar.

Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono essere sottoposte a ispezione visiva.

* Modificato al 1° gen. 2015

Parte 7**Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione*****7.5.2 Divieto di carico in comune*****7.5.2.2 Carico in comune di mezzi di innesco e materie esplosive nello stesso veicolo**

I titolari di un permesso di brillamento (art. 57 e 58 OEspl⁴⁴) sono autorizzati a caricare insieme sullo stesso veicolo colli contenenti oggetti del gruppo di compatibilità B (mezzi di innesco) e colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità D (materie e oggetti esplosivi) alle seguenti condizioni:

- a. il trasporto avviene esclusivamente ai sensi della sottosezione 1.1.3.6 ADR;
- b. la massa netta di materia esplosiva non supera i 20 kg per unità di trasporto;
- c. gli unici mezzi di innesco consentiti sono quelli del gruppo di compatibilità B autorizzati dall'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica, purché non superino la quantità totale di 50 pezzi per unità di trasporto;
- d. i mezzi di innesco devono essere sistemati sul pavimento del veicolo. Le materie e gli oggetti esplosivi devono essere caricati nel baule dell'automobile o sul pianale del furgone;
- e. non è necessaria una copia dell'approvazione del compartimento separato o del sistema speciale di contenimento di protezione ai sensi dei punti 5.4.1.2.1 d) e 8.1.2.2 c) ADR.

7.5.11 Prescrizioni supplementari relative a classi o merci pericolose

In deroga alla disposizione speciale CV 36, i colli devono essere sempre caricati in veicoli aperti o ventilati oppure in container aperti o ventilati.

* Modificato al 1° gen. 2015
44 RS 941.411

Parte 8

Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione

Capitolo 8.1

Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo

8.1.2.1.d) I documenti che ogni membro dell'equipaggio deve recare con sé, in base alle disposizioni 1.10.1.4 ADR, devono essere certificati ufficiali.

Capitolo 8.2

Prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo

***8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti**

Senza certificato di formazione ADR è consentito condurre veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno soltanto in caso di:

- a. trasferimento di veicoli in panne;
- b. corse di prova legate a riparazioni o guasti;
- c. corse con veicoli cisterna per il controllo obbligatorio del veicolo o della cisterna;
- d. corse con veicoli cisterna effettuati da esperti della circolazione durante l'esame dei medesimi.

8.2.1.10 Formazione speciale per i conducenti della classe 7

8.2.1.10.1 Le disposizioni della sezione 8.2.1 ADR relative ai corsi di formazione riconosciuti e al rilascio di un certificato di formazione approvato dall'autorità competente, si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333.

8.2.1.10.3 I conducenti di veicoli che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all'interno della Svizzera, possono essere esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di base. Essi devono seguire con successo un corso di radioprotezione (8 unità di insegnamento) e un corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive (8 unità di insegnamento). La partecipazione al corso e il superamento dell'esame sono attestati mediante l'apposizione sul certificato di formazione SDR⁴⁵ della dicitura «Trasporto di materie radioattive secondo 8.2.1.10.3, appendice 1, SDR, valido unicamente per il trasporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cinque anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la

* Modificato al 1° gen. 2015

⁴⁵ L'USTRA redige istruzioni relative al materiale usato per il certificato di formazione SDR

formazione e supera l'esame.

8.2.1.11 Formazione dei conducenti che trasportano esplosivi

I titolari di una autorizzazione valida di brillamento (permesso di brillamento/di utilizzazione) rilasciata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ancora in diritto di esercire la loro attività (art. 57 e 58 OEspl⁴⁶), sono autorizzati a trasportare merci pericolose della classe 1 ADR (materie o oggetti esplosivi) in quantità superiori ai limiti di esenzione prescritti. Quest'autorizzazione è tuttavia limitata al trasporto di esplosivi e di oggetti pirotecnici che possono essere usati secondo i permessi di impiego rilasciati.

8.2.1.12 *Abrogato*

Capitolo 8.4

Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

8.4.1 Prescrizioni generali sulla sosta e sul parcheggio

La sosta volontaria e il parcheggio su una strada pubblica di un veicolo che trasporta merci soggette alla presente ordinanza sono vietati se la necessità di servizio non lo richiedono (carico, scarico, controllo dei veicoli e del carico, pausa del conducente, cattive condizioni atmosferiche, ecc.). Nel limite del possibile, le soste volontarie e i parcheggi prolungati devono essere effettuati in luoghi non accessibili a terzi non autorizzati.

8.4.2 Sosta e parcheggio di notte o in caso di scarsa visibilità

Quando, di notte o in caso di scarsa visibilità, un veicolo rimane fermo sulla carreggiata per il mancato funzionamento delle luci, deve essere collocato un segnale d'avvertimento, prescritto alla sezione 8.1.5 ADR, davanti e dietro il veicolo a una distanza di 10 m. Inoltre, secondo l'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962⁴⁷ sulle norme della circolazione stradale (ONC), il segnale di veicolo fermo deve essere posto dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso.

8.4.3 Sosta e parcheggio di un veicolo che comporta un particolare pericolo

Se la natura delle merci pericolose trasportate dal veicolo in sosta o in parcheggio comporta un particolare pericolo per gli altri utenti della strada (ad esempio in caso di spargimento sulla carreggiata di materie pericolose per i pedoni, gli animali o i veicoli) e se l'equipaggio del veicolo non può rimediare rapidamente a questo pericolo, vanno avvertite immediatamente le autorità competenti più vicine. Inoltre, l'equi-

⁴⁶ RS 941.411

⁴⁷ RS 741.11

paggio del veicolo prenderà le misure prescritte nelle istruzioni alla sezione 5.4.3 ADR/SDR.

Capitolo 8.5

Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari

Le disposizioni speciali S11 e S12 non sono applicabili.

Appendice 2⁴⁸
(art. 13 cpv. 2)

Tratti stradali con limitazioni supplementari

*1.9.5⁴⁹ Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni

Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC		Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)
NW/UR	N2	Stans–Flüelen	Seelisberg ⁵⁰	E ^{a)}
UR/TI	N2	Göschenen–Airolo	San Gottardo	E
GR	N13	Thuisis–Ticino	San Bernardino	E
TG	SC	Frauenfeld	Rotatoria stazione di Frauenfeld	E
TI	SC	Bellinzona–Brissago	Mappo/Morettina	E
TI	SC	Lugano	Vedeggio–Cassarate	E
VD	SC	Crissier	Galerie du Marolet	E
VS/Italia	SC	Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E

a) Le limitazioni si applicano, 24 ore su 24, il sabato, la domenica e i giorni festivi di cui all'articolo 91 capoverso 1 ONC51. Durante gli altri giorni si applicano dalle 17.00 alle 07.00.

1.9.6 Tratti stradali in prossimità di acque protette

1.9.6.1 Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di merci pericolose è vietato

Sui seguenti tratti stradali è vietato il trasporto di merci pericolose secondo 1.9.6.2:

- AG Baden/Dättwil, «Täferenstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
- AG Frick-Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
- AG SC 335, «Brunnenrainstrasse», tratto parziale «Berghof» (punto 663) fino a «Liegenschaft Restaurant Waldeg»;

⁴⁸ Il testo della presente appendice e relative modifiche non sono stati finora pubblicati nella RU né nella RS (vedi RU **2002** 4224, **2005** 2351, **2006** 4905, **2007** 6829, **2008** 5087, **2009** 4735, **2012** 6533, **2013** 4711). La versione consolidata dell'appendice contiene le modifiche approvate il 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4625 4627).

* Modificato al 1° gen. 2015

⁴⁹ La numerazione impiegata nella presente appendice rinvia a quella dell'ADR (RS **0.741.621**).

⁵⁰ Al termine dei lavori di risanamento in corso nella galleria del Seelisberg (N2 Stans–Flüelen), il DATEC stralcia questa galleria dall'elenco di cui all'appendice 2 numero 1.9.5.

⁵¹ RS **741.11**

- AG SC 420⁵², Tratto compreso fra Mülligen, lunghezza 400 m e Birnenstorf, lunghezza 500 m;
- AG Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
- AG Spreitenbach, Gemeindestrasse «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
- BE Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);
- BE SC 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compreso l'incrocio in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
- BE Neuenegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km);
- BE Seedorf, strada comunale Rübhalen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
- BL Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg» (tratto compreso fra il raccordo T2 e il limite del Comune di Sissach, lunghezza 750 m);
- BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tratto compreso fra «Auhafen» e Anschluss Hagnau, lunghezza 2,4 km);
- BL Sissach, «Grienmattweg» (Strecke zwischen «Steblicherweg» und «Icktenweg», Länge 800 m);
- BS Basel e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tratto fra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km);
- BS Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratto compreso fra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)⁵³;
- BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tratto compreso fra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)⁵⁴;
- BS Riehen, «Weilstrasse» (tratto compreso fra «Lörracherstrasse» e Zollamt «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m);
- GE SC 75, Chemin de la Greube fino alle ghiaiere di «Bois de Bay»⁵⁵⁺⁵⁶ (lunghezza 1,3 km);
- GE SC 80, Route de Veyrier–frazione di Vessy ⁵⁷⁺⁵⁸ (lunghezza 1,1 km);
- GE Pont de la Fontenette⁵⁹;
- GE Pont de Vessy⁶⁰;

52 Servizio a domicilio autorizzato.

53 Servizio a domicilio autorizzato.

54 Servizio a domicilio autorizzato.

55 Servizio a domicilio autorizzato.

56 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

57 Servizio a domicilio autorizzato.

58 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

59 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

60 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

- GE Pont du Val d'Arve⁶¹;
- GE Route du Bout du Monde⁶²⁺⁶³ (lunghezza 600 m);
- GE Route du Bout du Monde⁶⁴ (tratto compreso fra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m);
- GE Tratto che costeggia la riva sinistra del Rodano, dal «Barrage de Verbois» in direzione del «Moulin-de-Vert»⁶⁵ (lunghezza 1,5 km);
- GE Strada che costeggia la riva nord del Rodano, dalla «Route de Verbois» alla fabbrica di Verbois e alle ghiaiere di Russin⁶⁶⁺⁶⁷ (Länge 1 km);
- GE Tratto dalla «Route de Peney» alla cosiddetta «Maison Carée»⁶⁸⁺⁶⁹ (lunghezza 1 km);
- NE SC 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
- NE SC 2233, dal sud di Boveresse fino al nord di Môtiers (Place de la gare) (lunghezza 950 m)⁷⁰;
- SO Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
- SG Strada di congiunzione tra Valens e Vasön (lunghezza 2300 m);
- VD SC 26, Le Brassus–Kreuzung Grand-Fuey (lunghezza 11 km)⁷¹;
- VD SC 289, Orny–Bavois, par Enteroches (lunghezza 2200 m).

1.9.6.2 Elenco delle merci il cui trasporto è vietato

Merci pericolose delle classi da 1 a 9 che soddisfano i criteri del paragrafo 2.2.9.1.10 ADR.

⁶¹ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶² Servizio a domicilio autorizzato.

⁶³ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁴ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁵ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁶ Servizio a domicilio autorizzato.

⁶⁷ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁸ Servizio a domicilio autorizzato.

⁶⁹ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁷⁰ Servizio a domicilio autorizzato.

⁷¹ Servizio a domicilio autorizzato.

Appendice 3⁷²
(art. 13 cpv. 1)

Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari di trasporto

Nota: Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle Appendici 1 e 2.

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizione
	3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
1017	COLORO	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1076	FOSGENE	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
3375	NITRATO DI AMMONIO IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, liquido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina	5.1	O2	II	5.1	<p>Trasporto in unità mobili per la fabbricazione di esplosivi (Mobile Explosives Manufacturing Units, MEMU) secondo 6.12 ADR in cisterne di acciaio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non ammesso con capacità ≥ 1000 l – ammesso con capacità < 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR <p>È necessaria l'autorizzazione dell'USTR* secondo 7.5.5.2.3 ADR</p>

⁷² Il testo della presente appendice e relative modifiche non sono stati finora pubblicati nella RU né nella RS (vedi RU **2002** 4224, **2008** 5087). La Versione consolidata dell'appendice contiene le modifiche approvate l'11 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4627).

* Modificato al 1° gen. 2015

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizione
	3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
3375	NITRATO DI AMMONIO, IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, solido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina	5.1	O2	II	5.1	<p>Trasporto in MEMU secondo 6.12 ADR in cisterne di acciaio</p> <ul style="list-style-type: none"> – non ammesso con capacità ≥ 1000 l – ammesso con capacità < 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR <p>È necessaria l'autorizzazione dell'USTR* secondo 7.5.5.2.3 ADR</p>
1942	NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2 % di materia combustibile totale (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia	5.1	O2	III	5.1	È necessaria l'autorizzazione dell'USTR* secondo 7.5.5.2.3 ADR
	Detonatori/disposizione di detonatori	1				È necessaria l'autorizzazione dell'USTR* secondo 7.5.5.2.3 ADR
	Materie esplosive/oggetti del gruppo di compatibilità D	1				È necessaria l'autorizzazione dell'USTR* secondo 7.5.5.2.3 ADR

* Modificato al 1° gen. 2015